



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

TAX NEWSLETTER

2

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE
DAL 15 AL 28 GENNAIO 2010

SOMMARIO

PROVVEDIMENTI APPROVATI

- [1] Modifiche varie alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE in materia di Iva

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

- [2] Cumulabilità delle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica
[3] Trattamento ai fini Ires dei contributi alle imprese
[4] La locazione di posti barca è imponibile ai fini Iva
[5] Chiarimenti in merito ai nuovi limiti alle compensazioni dei crediti Iva

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

- [6] Prescrizione delle domande di rimborso Iva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

- [7] Accesso ai documenti del procedimento tributario
[8] Notifica nelle mani del portiere
[9] Inattendibilità delle fatture
[10] Tardiva notifica della cartella esattoriale

GIURISPRUDENZA DI MERITO

- [11] Trattamento Iva delle cessioni intracomunitarie di veicoli

FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole 24Ore"; Il Sole 24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - Ipsoa; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

PROVVEDIMENTI APPROVATI

[1] *Modifiche varie alle disposizioni della Direttiva 2006/112/CE in materia di Iva*
Consiglio UE – Direttiva 22 dicembre 2009 n.2009/162/CE

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 15 gennaio 2010, serie L, n.10 (www.eur-lex.europa.eu), la Direttiva che modifica varie disposizioni relative al sistema comune dell'Imposta sul valore aggiunto. Tra le altre disposizioni si rileva, in particolare, l'inserimento dell'art.168-bis nella Direttiva 2006/112/CE, secondo cui la detrazione dell'Iva sulle spese relative a un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173 della medesima Direttiva, limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo.

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

[2] *Cumulabilità delle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica*
Agenzia delle entrate – Risoluzione del 26 gennaio 2010, n.3

Interpellata dalla regione Piemonte in merito alla cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n.26 del 7 ottobre 2002, con la detrazione del 55 per cento prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- l'art.6, comma 3, del decreto legge 30 maggio 2008, n.115 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4;
- pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, chiunque sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

[3] *Trattamento ai fini Ires dei contributi alle imprese*
Agenzia delle entrate – Risoluzione del 22 gennaio 2010, n.2

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini Ires, dei contributi alle imprese, precisando, in particolare, che:

- il contributo in conto impianti si differenzia dal contributo in conto capitale, in quanto non comporta un generalizzato accrescimento delle risorse a disposizione del soggetto beneficiario risultando, invece, rigidamente subordinato all'acquisizione o alla realizzazione delle immobilizzazioni previste dalla legge di concessione;
- i finanziamenti concessi alle aziende agrituristiche da parte delle Regioni costituiscono contributi in conto impianti, in quanto sono:
 - a) finalizzati a interventi di ristrutturazione del fabbricato rurale e all'acquisto di macchine, attrezzature, impianti e arredi per l'esercizio dell'attività agriturbistica;
 - b) revocabili nel caso in cui il beneficiario non li utilizzi secondo le condizioni prestabilite.

[4] *La locazione di posti barca è imponibile ai fini Iva*
Agenzia delle entrate – Risoluzione del 19 gennaio 2010, n.1

L'Agenzia delle entrate chiarisce che la locazione di un posto barca costituisce un'operazione imponibile ai fini Iva, nella misura ordinaria del 20 per cento, in quanto:

- tale operazione deve essere ricondotta nella nozione di «locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli»;
- da tale qualificazione discende l'impossibilità di applicare il regime di esenzione previsto per le locazioni di beni immobili dall'art.10, n.8) del Decreto Iva, atteso che lo stesso art.10, n.8) del Decreto Iva esclude dal predetto trattamento di esenzione le locazioni di aree destinate al parcheggio veicoli.

[5] *Chiarimenti in merito ai nuovi limiti alle compensazioni dei crediti Iva*

Agenzia delle entrate – Circolare del 15 gennaio 2010, n.1

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito all'art.10 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, secondo cui – si ricorda – l'utilizzo in compensazione cd. "orizzontale" (i.e. con altri tributi) dei crediti Iva di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi dall'Agenzia delle entrate. Tra i chiarimenti contenuti nella circolare in commento si segnalano i seguenti:

- il limite di 10.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale);
- le nuove disposizioni si applicano al credito annuale Iva relativo all'anno 2009 e ai crediti Iva trimestrali relativi all'anno 2010;
- la nuova disciplina riguarda solo la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti Iva, e non anche la compensazione "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o versamento periodico;
- nell'ipotesi in cui il credito Iva trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l'obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale, atteso che il dato letterale della norma prevede l'apposizione del visto di conformità di cui all'art.35, comma 1, lett.a) del dlgs n.241 cit. relativamente alle dichiarazioni dalla quali emerge il credito;
- con riferimento ai crediti Iva disponibili a seguito di operazioni straordinarie si precisa che, i crediti maturati in capo a più soggetti costituiscono un autonomo *plafond* a disposizione del soggetto risultante dall'operazione che potrà disporre utilizzando modelli F24 distinti, in ciascuno dei quali dovrà indicare anche il codice fiscale del soggetto in capo a cui il credito si è originariamente generato.

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

[6] *Prescrizione delle domande di rimborso Iva*

Corte di Giustizia CE – Sentenza del 21 gennaio 2010, n.C472/08

La Corte di Giustizia europea, esprimendosi sulla questione concernente l'esistenza di un termine di prescrizione triennale ai fini della proposizione di domande di rimborso, di cui all'art.18, n.4 della VI Direttiva CE, delle eccedenze dell'Iva indebitamente percepite dall'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro, chiarisce che:

- l'art.18 cit. non prevede espressamente un siffatto termine di prescrizione;
- tale circostanza non consente di per sé di concludere che la disposizione medesima debba essere interpretata nel senso che l'esercizio del diritto di rimborso delle eccedenze dell'Iva non sia accompagnato da un termine di prescrizione;
- per analogia con quanto vale per l'esercizio del diritto alla detrazione, la possibilità di proporre domanda di rimborso delle eccedenze dell'Iva senza alcuna limitazione temporale si porrebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto che esige che la situazione fiscale del soggetto passivo non possa essere indefinitamente rimessa in discussione;
- pertanto, l'art.18 cit., deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che preveda un termine di prescrizione triennale ai fini della proposizione delle domande di rimborso delle eccedenze dell'Iva indebitamente riscosse dall'Amministrazione finanziaria di tale Stato.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

[7] *Accesso ai documenti del procedimento tributario*

Consiglio di Stato – Sentenza del 13 gennaio 2010, n.53

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato, pronunciandosi in tema di interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, di cui all'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241, chiarisce che l'inaccessibilità agli atti è limitata, temporalmente, alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta. In particolare, il Consiglio di Stato ritiene che,

opinando diversamente, si perverrebbe alla singolare conclusione che il cittadino possa subire ulteriori incisioni nella propria sfera giuridica in conseguenza di un procedimento tributario, pur conclusosi in sede giudiziale con accordo tra le parti, qualora gli fosse impedito di accedere a tutti gli atti che lo riguardano, al fine di difendersi in un, eventuale, parallelo procedimento pendente per gli stessi fatti.

[8] *Notifica nelle mani del portiere*

Corte di Cassazione – Ordinanza del 8 gennaio 2010, n.95

La Suprema Corte, ribadendo il contenuto della sentenza delle Sezioni Unite n.11332 del 2005, afferma che:

- in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto;
- nel riferire al riguardo deve attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art.139 del cod. proc. civ., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista – persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace;
- pertanto, è nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata.

[9] *Inattendibilità delle fatture*

Corte di Cassazione – Ordinanza del 29 dicembre 2009, n.27546

La Corte di Cassazione ritiene che la complessiva inattendibilità delle fatture è circostanza di per sé idonea a legittimare l'accertamento. Ad avviso della Corte, infatti, la fatturazione fittizia, ingenera comunque, almeno nella prospettiva di cui all'art.39, comma 1, lett.d) del dpr 29 settembre 1973, n.600, una presunzione di corrispondente indebito vantaggio economico che è onere del contribuente superare e che – qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi, anche meramente presuntivi purché specifici, atti ad asseverare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti – è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.

[10] *Tardiva notifica della cartella esattoriale*

Corte di Cassazione – Ordinanza del 22 dicembre 2009, n.27053

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di liquidazione delle dichiarazioni con procedura automatizzata:

- la legittimità della pretesa erariale è subordinata, ex art.1, commi 5-bis e 5-ter del dl 17 giugno 2005, n.106, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni;
- tale regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 31 luglio 2005, n.156, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999;
- pertanto, in materia d'impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, sicché la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

[10] ***Trattamento Iva delle cessioni intracomunitarie di veicoli***
Commissione tributaria regionale Veneto – Sentenza n.21/7/09

La CTR del Veneto ha chiarito che l'elemento fondamentale per ottenere il beneficio della non imponibilità Iva di una operazione di cessione intracomunitaria di autoveicoli, ai sensi dell'art.41 del dl 30 agosto 1993, n.331, consiste nella soggettività passiva dell'acquirente, mentre l'omessa indicazione della partita Iva della ditta acquirente non è altro che un mero errore formale e, come tale, non può in alcun modo far venire meno il godimento della non imponibilità.